



Regione Abruzzo  
 Provincia di Teramo  
 Comune di Corropoli



PROGETTO DEFINITIVO

Nome progetto

"Corropoli"

Oggetto

**Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, con potenza nominale di 21,759 MW e una potenza in immissione di 19,80 MW, da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).**

Titolo

**RELAZIONE INAMOVIBILITA' LINEA ELETTRICA MT 20 KV**

Progettazione



SYNIERGY S.R.L.  
 Via Clodoveo Bonazzi, 2  
 40013 - Castel Maggiore (BO)

Richiedente

**Corropoli**  
SOLAR

CORROPOLI SOLAR S.R.L.  
 Via Caravaggio 125,  
 65125 - Pescara (PE)

\_\_\_\_\_  
 FIRMA PER BENESTARE

5					
4					
3					
2					
1					
0	03/10/2024	<b>Prima</b> Emissione	<b>AC</b>	<b>GM</b>	<b>LC</b>
Rev.	Data	Motivo Revisione	Eseguito	Verificato	Approvato

Livello Progetto:		Codice di rintracciabilità:		Codice elaborato:	
PD					
Scala:	File:	CARTIGLIO CORROPOLI	Foglio:		

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'extrapolazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Synergy S.r.l.  
 ALL RIGHTS RESERVED BY LAW. Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Synergy S.r.l.

## RELAZIONE DI SINTESI

### INAMOVIBILITA' LINEA ELETTRICA MT 20 KV

**Oggetto: Relazione a motivazione di inamovibilità di Linea elettrica MT 20 kV ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii. Regione Abruzzo**

Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, con potenza nominale di 21,759 MW e una potenza in immissione di 19,80 MW, da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).

Il sottoscritto Ing. Gianluca Medulli nato a Roma (RM) il 24/12/1985 c.f. MDLGLC85T24H501C, P.iva 01658470701, residente e domiciliato nel Comune di Termoli (CB) in Dante n. 6 86039, in qualità di Progettista incaricato della società Corropoli Solar S.r.l., sede legale in Via Caravaggio n. 125 – Pescara (PE), soggetto titolare di domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 DLgs 387/2003 per impianto fotovoltaico a terra della potenza DC di 21759 kWp e opere di connessione ricadenti nel Comune di Alba Adriatica (TE), trasmessa alla Regione Abruzzo il 29/05/2024 e acquisita al protocollo con nr. 0220251/24, a seguito di integrazioni richieste dalla Regione Abruzzo rimette la presente relazione di sintesi circa le motivazioni di inamovibilità di Linea elettrica in MT 20 kV a servizio del suddetto impianto fotovoltaico e opere connesse, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Abruzzo n. 83/88 e ss.mm.ii.

#### premesse che

1. L'art. 14 della L.R. n. 83/88, come modificato dalla L.R. n. 132 del 23/12/1999, recita:  
*“Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili, in tutto o in parte, nel provvedimento di autorizzazione ([37]).*

*Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati del Genio civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa*

*presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 dallo stesso Genio civile ([38]).*

*Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili fatto salvo il disposto del successivo art. 18, primo comma. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ([39]).”*

Testo aggiornato acquisito dal sito on-line del Consiglio Regione Abruzzo:  
[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/1988/lr88083.htm#\\_ftn37](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1988/lr88083.htm#_ftn37)

2. L'art. 122 quarto comma del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 recita:

*“...Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo...”*

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto

rappresenta che

- i). Il progetto definitivo delle opere di Rete è stato predisposto in osservanza di quanto pedissequamente riportato nella STMG allegata al Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A., allegato nella documentazione trasmessa per l'A.U. Pertanto, il progetto di Rete (P.T.O.) con Codice Rintracciabilità 387763056 è stato coerentemente validato dal Gestore di Rete; si evidenzia inoltre che, conformemente al Preventivo di connessione, il tracciato di connessione si sviluppa tutto in cavo interrato su strada pubblica ad eccezione di un breve tratto finale che passa su strada intestata a privati necessaria per la connessione alla cabina elettrica di e-distribuzione.
- ii). Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 4/26 del preventivo di connessione specifica testualmente: *“...L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta (che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite) risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti, tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica.”*
- iii). Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 6/26 del preventivo di connessione nel paragrafo 5. Tutela degli elettrodotti specifica che: *“Vi facciamo presente che la localizzazione degli impianti di produzione e delle relative opere accessorie non deve*

comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare, non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata.

*Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore di Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera..."*

*Come indicato nel documento di Accettazione del Preventivo di connessione depositato con l'istanza (cfr. elaborato TICA387763056 e accettazione) con data 26/02/24, il Produttore si avvale della facoltà di autorizzare e realizzare in proprio le opere per conto di E-distribuzione ai sensi dell'art. 30 del TICA a cui verranno successivamente cedute a entrando a far parte della rete elettrica.*

*Inoltre, nel documento viene espressamente indicato che "Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovrà essere e-distribuzione S.p.A. (Terna per la parte RTN) e, pertanto, per tali opere non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica*

Ai fini dell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica quale opera di pubblico interesse, risulterebbe pertanto incompatibile l'applicazione del quarto comma dell'art. 122 del R.D. 1775/33 per le servitù di elettrodotto.

Per le motivazioni sopra esposte la linea elettrica MT 20 kW a servizio di impianto fotovoltaico e opere connesse di rilevante interesse pubblico di cui in oggetto **si chiede sia classificata inamovibile** ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii.

Termoli (CB), 03/10/2024

Ing. Gianluca Medulli

  
Studio Ekó s.r.l.  
Ing. Gianluca Medulli  
Amministratore Unico